

STATUTO

MARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: RIPI FR VIA PORCIRI 5

Numero REA: FR - 195905

Codice fiscale: 03042250609

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 26-11-2018 - Statuto completo	2
--	---



GIOVANNI VITALE

NOTAIO

Via Case Campoli n. 284
03029 Veroli (FR)
Tel. n. +39 0775 281000
Fax n. +39 0775 281417
gvitale@notariato.it

-----ALLEGATO "A" AL NUMERO 1477 DELLA RACCOLTA-----

----- **STATUTO** -----

----- della -----

----- **"MARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"** -----

----- **- ARTICOLO 1 -** -----

----- **Denominazione** -----

La società si denomina **"MARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"**.---
Alla Cooperativa, per quanto non previsto da questo statuto e
dagli eventuali relativi regolamenti attuativi, si applicano
le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in
materia di cooperative, nonché, in quanto compatibili le di-
sposizioni sulla società a responsabilità limitata.-----
La Cooperativa può svolgere la sua attività anche con i
terzi, fermo il rispetto dei criteri di prevalenza di cui
all'art. 2513 del codice civile, da documentarsi da parte
dell'organo amministrativo e dell'Organo di Controllo, se no-
minato, nei modi e nelle forme di cui alla citata norma.-----
A cura degli amministratori, la società Cooperativa sarà
iscritta nell'apposito Albo previsto dall'articolo 2512 del
codice civile.-----

----- **- ARTICOLO 2 -** -----

----- **Sede** -----

La società ha sede in Ripi (FR).-----
La Cooperativa potrà istituire, nei limiti e con l'osservanza
degli obblighi di legge, sedi secondarie.-----

----- **- ARTICOLO 3 -** -----

----- **Scopo ed Oggetto** -----

La società persegue esclusivamente scopi mutualistici tesi al
perseguimento dell'interesse generale della comunità alla pro-
mozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini e ciò
in conformità a quanto disposto dall'art. 1), lettera a) del-
la legge 8 novembre 1991, n. 381, unitamente a quanto indica-
to nella circolare del Ministero del Lavoro n. 116 del giorno
8 novembre 1996. Per il raggiungimento di tali scopi mutuali-
stici, i soci ed i terzi possono instaurare con la cooperati-
va un rapporto di lavoro; le prestazioni dei soci operatori
in favore della società, nel rigoroso rispetto delle leggi vi-
genti e secondo quanto eventualmente stabilito da apposito re-
golamento interno, potranno avvenire nella forma del lavoro
subordinato oppure in forma di lavoro autonomo, collaborazio-
ne occasionale e non occasionale o in qualsiasi altra forma
prevista dalle normative vigenti. -----
La cooperativa può lavorare anche attraverso la collaborazio-
ne con soggetti terzi sia persone che società o ditte indivi-
duali anche se non sono soci della cooperativa.-----
La cooperativa può lavorare con soggetti volontari sia che
siano soci sia che non siano soci della cooperativa.-----
L'attività svolta dalla cooperativa, per il perseguimento de-
gli scopi mutualistici, ha per oggetto: la gestione di servi-
zi socio-sanitari ed educativi ai sensi dell'art. 1), lettera

a) della citata Legge 8 novembre 1991, n. 381.-----
Con riferimento ai servizi di cui alla lett. a), art. 1, della Legge 381/91, per il perseguimento degli scopi sociali la cooperativa potrà effettuare lo svolgimento delle seguenti attività:-----
- gestione di comunità alloggio per anziani abili o disabili e minori abili o disabili;-----
- gestione di servizi navetta per persone non autosufficienti o, comunque, bisognose di essere trasportate per l'erogazione di terapie mediche e fisioterapiche; di servizi di riabilitazione; di centri diurni e residenziali di accoglienza e socializzazione; di orientamento psicopedagogico; di orientamento scolastico; di sostegno psicologico e pedagogico alle famiglie ed alle scuole; di gestione di centri di accoglienza e/o comunità alloggio per immigrati e/o rifugiati politici; di servizi, anche di natura sanitaria, di assistenza, sostegno e riabilitazione a carattere domiciliare e non effettuati tanto presso le famiglie tanto presso la scuola od altre strutture di accoglienza; di organizzazione e gestione di ambulatorio medico con presidio di riabilitazione, fisioterapia ed osteopatia, approntamento, organizzazione e gestione di strutture mediche polispecialistiche consistenti nella materiale predisposizione degli impianti, delle attrezzature e degli strumenti, funzionali allo svolgimento della professione medico-chirurgica privata, relativamente ai settori rappresentati dalle diverse specializzazioni nel campo medico, da mettere a disposizione, secondo le regole del mercato, di medici professionisti che intendano avvalersene per l'esercizio della propria attività; di trasporto disabili e dializzati; di assistenza infermieristica ed ata/oss/ota presso aziende ospedaliere, cliniche, case di riposo e fondazioni; di pet therapy; di gestione di ludoteche e centri educativi di aggregazione sociale; di gestione di strutture di accoglienza per persone anziane autosufficienti e non, anche con finalità turistico-terapeutiche e/o del benessere fisico o mentale della persona, nonché analoghe attività rivolte ai minori, ai giovani portatori di handicap ed ai possibili utenti in posizione di "svantaggio" fisico e/o psicologico; di svolgimento di servizi di carattere formativo e culturale anche finalizzati alla prevenzione degli stati di disagio e delle devianze minorili; di gestione di asili nido; di servizi di baby parking; di servizi tipo informagiovani ed informacittadino; di gestione di centri diurni ed altre strutture con carattere animativo e finalizzate al miglioramento della qualità della vita, nonché altre iniziative per il tempo libero, la cultura ed il turismo sociale; di attività di sostegno del turismo sociale come anche di gestione di strutture turistico ricettive finalizzate alla fruizione turistica delle persone in età anziana, dei portatori di handicap ed in genere di tutti i soggetti in posizione di "svantaggio" fisico e/o psicologico; di sostegno

e/o assistenza ai malati di mente; di sostegno ai portatori di handicap; di gestione di case protette, comunità alloggio, case famiglia come anche i servizi inerenti l'assistenza, in comunità, dei tossicodipendenti; di servizio di consulenze familiari; di formazione educativa rivolta a tutte le fasce di età ossia ai minori, preadolescenti, adolescenti, giovani, adulti ed anziani; di consulenza psicopedagogica; di promozione di attività di carattere educativo, formativo e culturale, di sostegno alla famiglia, alla scuola ed a tutti gli altri enti che svolgono attività finalizzata alla cura dello sviluppo della persona.-----

La cooperativa svolgerà inoltre attività di gestione mense in scuole, case di riposo, ospedali, fondazioni e altri enti pubblici e privati con finalità sociali.-----

La cooperativa promuovendo uno stile di vita all'insegna della corretta alimentazione naturale e all'esercizio fisico, potrà: divulgare e promuovere la pratica di ogni attività sportiva e favorirne l'informazione e lo sviluppo anche mediante la realizzazione, l'ammodernamento, ristrutturazione, l'adeguamento, la conduzione, la gestione, l'amministrazione, la direzione ed il controllo dei relativi impianti; favorire e promuovere la costituzione di associazioni sportive di ogni genere anche con la cooperativa stessa collegate; formare, promuovere e gestire squadre di calcio, tennis, nuoto ed ogni altro sport, anche tra portatori di handicap, in particolare minori e giovani, svolgendo, esercitando ed organizzando attività sportive dilettantistiche, comprese le attività didattiche, in conformità alla normativa vigente in materia ed agli statuti ed ai regolamenti della federazione italiana nuoto e delle organizzazioni internazionali sportive a cui quest'ultima è aderente e delle varie federazioni sportive ed altri enti competenti; a tal proposito la cooperativa potrà promuovere ed organizzare scuole e corsi di nuoto e degli altri sport, gare, tornei, feste ed ogni altra attività inerente allo sport in osservanza alle norme, alle direttive, agli statuti ed ai regolamenti delle singole federazioni e più in generale del C.O.N.I., anche su base locale.-----

La cooperativa potrà anche svolgere le seguenti attività: di manutenzione giardini e parchi; di servizi cimiteriali; di servizi di pulizia, di sanificazione, di disinfestazione, di derattizzazione, di portineria, di gestione di reception centralino e attività di portierato, sportelli CUP o per altri servizi al cittadino, di consulenza alle imprese in materia contabile, ricerche di mercato e statistica, di carico e scarico merci, di imballaggio, di facchinaggio, di traslochi, di custodia parcheggi; di lavori edili, impianti idraulici, elettrici, di progettazioni civili e industriali; di organizzazione eventi e manifestazioni estive; di gestione di attività di ristorazione, bar, pizzerie, agriturismo, campeggi, maneggi e strutture ricettive; di raccolta e riciclaggio di rifiuti; di

servizi per la tutela e la valorizzazione del territorio; di noleggio mezzi di trasporto con e senza conducente; di organizzazione di corsi di formazione professionale e/o personale con tutor e/o docenti specializzati, presso le proprie sedi della cooperativa o in altre strutture.-----

La società potrà istituire, sedi secondarie, sia in Italia che all'estero, nonché affidare a terzi appalti, subappalti o prestazioni di opere, anche intellettuali.-----

Altresi, la società potrà assumere appalti da enti pubblici e/o privati, come anche stipulare accordi e convezioni con regioni, province, comuni e con ogni altro organismo pubblico o privato anche nazionale e/o europeo purché nel rispetto delle norme di legge in materia ed al fine di meglio perseguire, anche indirettamente, lo scopo e l'oggetto sociale.-----

La società, in via non prevalente bensì strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale, potrà compiere inoltre tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari ritenute necessarie od utili, potrà prestare garanzie personali e reali anche a favore di terzi, potrà assumere partecipazioni ed interessenze in altre imprese, società - specie se ad esse aderiscono cooperative e svolgono attività dirette a consolidare il movimento cooperativo - in cooperative sociali, consorzi, costituiti o da costituirsi, nei limiti e con l'osservanza degli obblighi di legge. È comunque escluso lo svolgimento nei confronti del pubblico di qualunque attività qualificata dalla legge come finanziaria.--

----- **- ARTICOLO 4 -** -----

----- **Durata** -----

La durata è fissata al 31 dicembre 2080, salvo proroga od anticipato scioglimento e salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.-----

----- **- ARTICOLO 5 -** -----

----- **Soci** -----

I soci si distinguono in:-----

- **"SOCI COOPERATORI"**, il cui numero è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge, che per le loro attitudini e capacità professionali sono in condizione di contribuire al conseguimento dell'oggetto sociale; sempre quali soci cooperatori è inoltre consentita l'ammissione di soggetti che svolgono attività tecnico-amministrativa nel numero strettamente necessario al corretto funzionamento della Cooperativa;-----

- **"SOCI VOLONTARI"**, i quali prestano gratuitamente la propria attività nella cooperativa per il raggiungimento degli scopi sociali; a questi non si applicano le disposizioni delle leggi in materia di lavoro subordinato o autonomo, né di assicurazioni sociali, ad eccezione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali. Possono ammettersi soci volontari solo nella misura massima della metà del numero dei soci; ad essi può essere corrispo-

sto solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate;-----

- "**CATEGORIA SPECIALE DI SOCI COOPERATORI**", che la Cooperativa potrà istituire in ragione dell'interesse alla loro formazione ovvero del loro inserimento nell'impresa; l'organo amministrativo fissa la durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale ed al termine di tale periodo, comunque non superiore a cinque anni, il nuovo socio è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori. Prima di tale momento i soci appartenenti alla categoria speciale hanno diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non possono rappresentare altri soci; i soci ammessi alla categoria speciale non potranno in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori e non potranno ricoprire cariche negli organi amministrativi.-----

----- **- ARTICOLO 6 -** -----

----- **Modalità di ammissione dei Soci Cooperatori** -----

Colui il quale intenda essere ammesso come socio cooperatore, deve proporre la relativa domanda all'organo amministrativo contenente:-----

- a) nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale;-----
- b) l'indicazione dell'attività svolta e delle competenze di cui è in possesso;-----
- c) l'ammontare delle quote che intende sottoscrivere;-----
- d) l'impegno a rendere le prestazioni ritenute necessarie per il raggiungimento degli scopi sociali, all'osservanza delle leggi e del presente statuto, dei regolamenti interni eventualmente adottati, delle obbligazioni prese dai competenti organi sociali;-----
- e) la dichiarazione di non esercitare in proprio alcuna impresa che, a causa dell'identità o affinità dell'attività svolta, possa porsi in qualche modo in concorrenza con l'attività della Cooperativa.-----

L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei succitati requisiti e l'inesistenza delle cause di incompatibilità, delibera sulla domanda del proponente, con provvedimento di accoglimento che verrà comunicato all'interessato, ovvero con provvedimento di rigetto che, motivato entro sessanta giorni dalla sua adozione, verrà comunicato all'interessato unitamente alla motivazione.-----

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.-----

L'aspirante socio in caso di mancato accoglimento della domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.----
Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo ammi-

nistrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa. L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.-----

----- **- ARTICOLO 7 -** -----

----- **Obblighi dei Soci** -----

I soci sono obbligati:-----
a) a versare la quota di capitale sottoscritta con le modalità stabilite dallo statuto e dall'organo amministrativo all'atto dell'accettazione della domanda di ammissione, unitamente alle spese di istruttoria della domanda stessa ed il sovrapprezzo eventualmente determinato;-----
b) ad osservare lo Statuto e le delibere assunte dall'assemblea o dall'organo amministrativo;-----
c) a contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando all'attività sociale nelle forme e nei modi stabiliti dall'assemblea e dall'organo amministrativo;-----
d) a mettere a disposizione della Cooperativa la propria capacità professionale ed il proprio lavoro in relazione al tipo di attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato.-----

----- **- ARTICOLO 8 -** -----

----- **Scioglimento del rapporto sociale** -----

La qualità di socio si perde per recesso, decadenza, esclusione o per causa di morte.-----

----- **- ARTICOLO 9 -** -----

----- **Recesso** -----

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:-----
a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;-----
b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;-----
c) il cui rapporto di lavoro, subordinato, autonomo o di altra natura, sia cessato per qualsiasi motivo.-----
Il recesso non può essere parziale.-----
La domanda di recesso deve essere comunicata alla società con lettera raccomandata e gli amministratori dovranno esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione.-----
Il recesso ha effetto:-----
per quanto riguarda i rapporti sociali, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda trasmesso all'interessato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento;-----
per quanto riguarda i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e società, con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, o, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.-----

Oltre che nei casi previsti dalla legge e da questo statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di tre mesi; il recesso ha effetto, relativamente al rapporto mutualistico e sociale, allo spirare del suddetto termine.-----

----- **- ARTICOLO 10 -** -----

----- **Decadenza** -----

La decadenza è pronunciata dall'organo amministrativo nei confronti dei soci che siano interdetti o inabilitati o falliti ovvero in caso di sopravvenuta inabilità definitiva a partecipare all'attività della società.-----

----- **- ARTICOLO 11 -** -----

----- **Esclusione** -----

L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo nei confronti del socio:-----

- a) che non è più in condizione di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali oppure che ha perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla società;-----
- b) che commetta gravi inadempienze delle obbligazioni derivanti dalla legge o dal contratto sociale, dai regolamenti, ove esistenti, o dal rapporto mutualistico, salva la facoltà dell'organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 (sessanta) giorni per adeguarsi;-----
- c) che, senza giustificato motivo, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la Cooperativa o si renda moroso nel pagamento della quota sottoscritta; in questi casi il socio moroso deve essere invitato, a mezzo lettera raccomandata o altro mezzo idoneo a comprovare l'avvenuta trasmissione e/o ricezione della comunicazione, a mettersi in regola con i pagamenti e l'esclusione può avere luogo soltanto trascorsi due mesi dal detto invito e sempre che il socio si mantenga inadempiente;-----
- d) che ometta di partecipare per più di tre volte consecutive alle assemblee regolarmente convocate, in assenza di un giustificato motivo da comunicarsi all'organo amministrativo per iscritto entro cinque giorni;-----
- e) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati la cui gravità renda improseguibile il rapporto sociale;
- f) che abbia subito un provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie disciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori;-----
- g) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla Cooperativa per inadempimento;-----
- h) che svolga attività in concorrenza con la Cooperativa, o che presti la propria opera presso imprese private o pubbli-

che, senza espressa autorizzazione dell'organo amministrativo. Inoltre, il socio appartenente alla "categoria speciale di soci cooperatori" può essere escluso, oltre che nei casi innanzi previsti, per:-----

a) inosservanza dei doveri inerenti la formazione ove ammesso in ragione di tale interesse;-----

b) inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria o mancato adeguamento agli standards produttivi, ove ammesso per interesse all'inserimento nell'impresa.- L'esclusione produce effetto dal momento della annotazione del provvedimento nel libro dei soci, che sarà eseguita senza indugio dagli amministratori.-----

----- **- ARTICOLO 12 -** -----

----- **Comunicazione ed Opposizione** -----

Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione devono essere comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo idoneo a comprovare l'avvenuta trasmissione e/o ricezione della comunicazione.-----

Avverso i provvedimenti adottati dall'organo amministrativo su recesso, decadenza ed esclusione, il socio può proporre opposizione attivando la procedura Arbitrale di cui è parola in seguito.-----

----- **- ARTICOLO 13 -** -----

----- **Morte del socio** -----

In caso di morte di un socio, agli eredi o legatari spetta la liquidazione della partecipazione sociale del defunto.-----

L'erede o il legatario che abbia i requisiti stabiliti dal presente statuto, può subentrare nella partecipazione del socio deceduto solo previa domanda di ammissione. In tal caso, entro e non oltre tre mesi dalla accettazione dell'eredità o dal conseguimento del legato, lo stesso dovrà documentare la sussistenza di detti requisiti di ammissione.-----

----- **- ARTICOLO 14 -** -----

----- **Liquidazione della quota** -----

Il socio receduto, decaduto o escluso e gli eredi o i legatari del socio defunto (i quali ultimi non abbiano i requisiti di ammissione alla Cooperativa o non vogliano subentrarvi) avranno diritto soltanto alla liquidazione della quota sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati recesso, decadenza, esclusione o morte del socio, in conformità alle disposizioni previste dall'articolo 2535 c.c. e fatte salve le limitazioni previste dall'articolo 2514 c.c.-----

La domanda di liquidazione deve essere fatta con lettera raccomandata e, nel termine di centottanta giorni dall'approvazione del bilancio relativo al detto esercizio, deve procedersi alla liquidazione della quota.-----

La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale ai sensi dell'articolo 2535 c.c., e comprenderà anche

il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società.-----

Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall'approvazione del primo bilancio successivo.-----

In ogni caso, il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati per un anno dal giorno in cui si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.-----

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto sociale si manifesti la insolvenza della società, il socio uscente o gli eredi del socio defunto sono obbligati verso la società nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota.----

La liquidazione della quota assegnata al socio può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di cinque anni; ove entro tale termine il socio o i suoi eredi non ne faccia richiesta l'importo corrispondente sarà imputato a riserva legale.-----

----- **- ARTICOLO 15 -** -----

----- **Strumenti finanziari non partecipativi** -----

La Cooperativa, con deliberazione dell'assemblea assunta con le modalità di cui all'articolo 2480 c.c., può emettere titoli di debito e strumenti privi di diritti di amministrazione attribuendoli ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 c.c. e dell'articolo 111 *octies* disp. att. e trans. c.c.-----

In caso di emissione di strumenti finanziari è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo per i dividendi.-----

----- **- ARTICOLO 16 -** -----

----- **Patrimonio sociale** -----

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:-----

- dal capitale sociale che è formato dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori e dall'eventuale sovrapprezzo;-----

- dalla riserva legale, formata con gli utili di bilancio e con le quote sociali eventualmente non rimborsate in caso di scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio;--

- da eventuali riserve straordinarie;-----

- da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea.-----

È fatto divieto di distribuire le riserve tra i soci sia durante la vita della società che al suo scioglimento.-----

----- **- ARTICOLO 17 -** -----

----- **Caratteristiche delle quote** -----

Le quote non possono essere cedute con effetto verso la società se la cessione non è autorizzata dall'organo amministrativo a norma e con le modalità previste dall'articolo 2530 c.c.-

Il valore nominale di ogni quota non può essere inferiore ad Euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero) e nessun socio può possedere nella società Cooperativa una quota il cui importo

superi il limite massimo stabilito dalla legge.-----
Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con
il suo patrimonio.-----

----- **- ARTICOLO 18 -** -----

----- **Liberazione delle quote** -----

La quota sociale sottoscritta ed il relativo plusvalore po-
tranno essere versati a rate e precisamente:-----

- a) almeno la metà all'atto della sottoscrizione;-----
- b) il rimanente nei termini stabiliti dall'organo amministra-
tivo. -----

Sono ammissibili i conferimenti di beni in natura e di credi-
ti, cui si applicano le disposizioni previste in materia dal
codice civile.-----

----- **- ARTICOLO 19 -** -----

----- **Esercizi sociali** -----

L'esercizio sociale va dal giorno 1 gennaio al giorno 31 di-
cembre di ogni anno.-----

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo
provvede alla redazione del bilancio ed alla predisposizione,
nel caso di obbligo di legge, della relazione di cui al comma
1 dell'articolo 2428 c.c., indicando specificamente nella
stessa i criteri seguiti per il conseguimento degli scopi sta-
tutari in conformità del carattere cooperativo della società,
nonché evidenziando nella nota integrativa, a norma degli ar-
ticoli 2545 e 2513 c.c., le condizioni di prevalenza mutuali-
stica.-----

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per
l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura
dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualo-
ra ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'arti-
colo 2364 c.c., certificate dall'organo amministrativo in se-
de di relazione sulla gestione.-----

Spetta all'organo amministrativo, sentito il parere dell'orga-
no di controllo, ove nominato, fissare i compensi ovvero i ri-
storni da riconoscere ai soci nel rispetto della proporzione
della quantità e qualità degli scambi e prestazioni mutuali-
stiche fornite dagli stessi ed evidenziate in bilancio in ma-
niera autonoma e distinta, a norma dell'articolo 2545 sexies
c.c.-----

L'eccedenza attiva del bilancio sarà così ripartita:-----

- a) non meno del 30% (trenta per cento) al fondo di riserva le-
gale, mai divisibile tra i soci sotto qualsiasi forma, sia du-
rante la vita della società sia al suo scioglimento;-----
- b) una quota, di importo non inferiore alla quota percentuale
minima prevista dalle leggi vigenti, dovrà essere corrisposta
ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della
cooperazione costituiti dalle associazioni nazionali di rap-
presentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo ai
sensi della legge 31 gennaio 1992 n. 52 e successive modifi-
che ed integrazioni;-----

c) al perseguimento degli scopi mutualistici, nella misura stabilita dall'assemblea che approva il bilancio;-----
d) all'erogazione di un dividendo ai soci nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio e che non potrà in ogni caso superare, per i soci cooperatori l'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.----

----- **- ARTICOLO 20 -** -----

----- **Ristorni** -----

Nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legge e dal presente statuto e qualora le risultanze dell'attività mutualistica lo consentano, l'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, sulla destinazione del ristorno ai soci cooperatori.-----

I ristorni dovranno essere ripartiti in proporzione ai compensi erogati a ciascun socio. A tal fine, l'importo complessivo da distribuire a titolo di ristorno è rapportato ai compensi erogati ai soci: la percentuale risultante applicata alla retribuzione di ciascun socio determina il ristorno individuale. L'erogazione potrà avvenire, in base alle decisioni dell'assemblea, mediante:-----

- integrazioni dei compensi;-----
- aumento gratuito del capitale sociale.-----

----- **- ARTICOLO 21 -** -----

----- **Organi sociali** -----

Sono organi della società:-----

- a) l'assemblea dei soci;-----
- b) l'organo amministrativo;-----
- c) l'organo di controllo, se nominato.-----

----- **- ARTICOLO 22 -** -----

----- **Convocazione dell'assemblea** -----

L'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, nonché ogni qualvolta lo ritenga opportuno.-----

Quando particolari esigenze lo richiedano, l'assemblea ordinaria, da tenersi per l'approvazione del bilancio, può essere convocata, anziché entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, entro centottanta dalla chiusura dell'esercizio stesso; in quest'ultimo caso l'organo amministrativo ne segnala le ragioni nella relazione sulla gestione. L'assemblea è altresì convocata quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei soci con diritto di voto; in tale ultimo caso l'assemblea deve essere convocata entro 20 (venti) giorni dalla richiesta.-----

L'assemblea viene convocata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero mediante fax (purché confermato) o altro mezzo idoneo e legale a comprovare l'avvenuta trasmissione e/o ricezione dell'avviso di convocazione, da inviarsi almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo della riunione presso la sede sociale o altrove, purché sempre in Italia, la data della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno dopo 24 (ventiquattro) ore dalla prima.-----

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto al voto, e siano intervenuti o informati della riunione tutti gli amministratori e tutti i componenti dell'organo di controllo, laddove nominati; verificandosi tale ipotesi, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.-----

----- **- ARTICOLO 23 -** -----

----- **Quorum costitutivi e deliberativi** -----

L'assemblea è validamente costituita:-----

- in prima convocazione quando intervengano, in proprio o per delega, la metà più uno dei voti;-----

- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci, intervenuti o rappresentati, aventi diritto al voto.-----

L'Assemblea delibera sempre a maggioranza assoluta dei presenti, ad eccezione dei casi per i quali è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto, e precisamente:-----

- nel caso di modifica dell'atto costitutivo;-----

- nel caso di operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;-----

- nel caso di approvazione dei regolamenti interni;-----

- nel caso di proroga della durata della società o di suo scioglimento anticipato;-----

- nel caso di nomina dei liquidatori e determinazione dei relativi poteri.-----

----- **- ARTICOLO 24 -** -----

----- **Voto** -----

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che siano in regola con il versamento delle quote sociali sottoscritte.-----

Per le votazioni si procederà per alzata di mano. È vietato il voto segreto.-----

Ciascun socio ha un solo voto qualunque sia l'ammontare della quota sottoscritta.-----

Ai soci persone giuridiche può essere attribuito un massimo di cinque voti in relazione all'ammontare della quota sociale detenuto o al numero dei loro membri. In nessun altro caso potranno essere attribuiti voti plurimi.-----

Ogni socio che abbia il diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta solo da altro socio; le deleghe devono essere conservate tra gli atti socia-

li.-----
Ciascun socio non può rappresentare più di cinque soci.-----

----- **- ARTICOLO 25 -** -----

----- **Presidenza** -----

La presidenza dell'assemblea compete al presidente del consiglio di amministrazione e, in caso di assenza od impedimento di questi, al vice presidente se nominato o, in mancanza, al consigliere più anziano di età.-----

Qualora né l'uno né gli altri possano o vogliano esercitare tale funzione, gli intervenuti designano a maggioranza il presidente fra i presenti.-----

L'assemblea, su proposta del presidente, provvede alla nomina del segretario, ed eventualmente di due scrutatori; il segretario può essere anche una persona non socia.-----

Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal presidente, dal segretario o da un notaio quando ciò sia obbligatorio per legge.-----

----- **- ARTICOLO 26 -** -----

----- **Poteri dell'assemblea** -----

L'assemblea:-----

- approva il bilancio;-----
- determina il numero dei componenti dell'organo amministrativo, provvede alle relative nomine fissandone il periodo di durata;-----
- nomina l'organo di controllo ed elegge il presidente del collegio sindacale, se previsto;-----
- determina la retribuzione annuale degli amministratori e dei componenti dell'organo di controllo, ove la carica non sia gratuita;-----
- delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;-----
- delibera sulle modifiche allo statuto sociale;-----
- delibera di compiere le operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;-----
- delibera sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato della Cooperativa, nonché sulla nomina e sui poteri dei liquidatori;-----
- approva i regolamenti previsti dal presente statuto;-----
- delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori.-----

È altresì competenza dell'assemblea stabilire criteri e modalità per la realizzazione degli scopi di mutualità, di cooperazione e di istruzione Cooperativa, da disciplinarsi con eventuale apposito regolamento interno.-----

----- **- ARTICOLO 27 -** -----

----- **Organo amministrativo** -----

La società può essere amministrata da un consiglio di ammini-

strazione composto da tre a cinque membri, i quali durano in carica per il periodo che sarà indicato dai soci al momento della nomina nel rispetto dei limiti di cui all'art. 2542 e 2383 del codice civile.-----

La maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche. Gli amministratori sono rieleggibili nel rispetto dei principi e dei limiti di legge.-----

Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione, sia ordinaria sia straordinaria, della società Cooperativa; a titolo esemplificativo, rientrano tra le sue attribuzioni:-----

- convocare l'assemblea dei soci;-----
- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea dei soci;-----
- redigere i bilanci consuntivi ed eventualmente i preventivi, nonché la propria relazione di accompagnamento al bilancio consuntivo che deve indicare, tra l'altro, specificamente i criteri eseguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statuari, in conformità con il carattere cooperativo della società;-----
- deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e la esclusione dei soci;-----
- compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di quelli che, per disposizioni della legge o del presente statuto, siano riservati all'assemblea.-----

----- - ARTICOLO 28 - -----

----- Consiglio di amministrazione -----

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il presidente ed uno o più vice presidenti.-----

Il consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno degli amministratori, oppure ad un comitato esecutivo, determinandone i poteri.-----

Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri.-----

La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedirsi non meno di tre giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti a mezzo telegramma, in modo che i consiglieri e i componenti dell'organo di controllo ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.-----

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.-----

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.-----

----- - ARTICOLO 29 - -----

----- Rappresentanza -----

La rappresentanza della società compete al presidente del con-

siglio di amministrazione ed ai membri del consiglio di amministrazione forniti di poteri delegati, nei limiti della delega.-----

Il Consiglio di Amministrazione può nominare direttori generali, amministrativi e tecnici, nonché procuratori per singoli affari o categorie di affari.-----

In caso di assenza o impedimento del presidente tutte le di lui mansioni spettano al vice presidente.-----

----- **ARTICOLO 30** -----

----- **Regolamenti** -----

I rapporti tra la società e i soci possono essere disciplinati da regolamenti che determinano i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica.-----

I regolamenti, quando non costituiscono parte integrante dell'atto costitutivo, sono predisposti dall'organo amministrativo ed approvati dall'assemblea.-----

----- **ARTICOLO 31** -----

----- **Organo di controllo** -----

Quando la nomina dell'organo di controllo è obbligatoria o venga disposta per volontà dei soci, si applica quanto previsto dall'art. 2477 del codice civile.-----

----- **ARTICOLO 32** -----

----- **Scioglimento della società** -----

In caso di scioglimento della Cooperativa l'assemblea con la maggioranza stabilita a norma del presente statuto, nomina uno o più liquidatori, preferibilmente tra soci, stabilendone i poteri.-----

----- **ARTICOLO 33** -----

----- **Devoluzione del patrimonio sociale** -----

In caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale - dedotto soltanto il rimborso delle quote sociali, effettivamente versate dai soci, e i dividendi eventualmente maturati - deve essere destinato a fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui alla legge 59/92 e successive modificazioni. -----

----- **ARTICOLO 34** -----

----- **Clausola arbitrale** -----

Qualsiasi controversia dovesse sorgere circa la validità, l'interpretazione o l'esecuzione del presente statuto o dell'atto costitutivo della società o in dipendenza dei rapporti tra i soci e tra essi e la società, l'organo amministrativo, i liquidatori o i sindaci, che per disposizione di legge inderogabile non sia di competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria e per la quale non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, sarà decisa da un arbitro amichevole compositore, scelto dal Presidente del Tribunale nella cui Circostrizione ha sede la società.-----

L'Arbitro deciderà, entro 180 (centottanta) giorni dall'accettazione della nomina, secondo equità regolando lo svolgimento del giudizio nel modo che riterrà più opportuno e

rispettando, comunque, il principio del contraddittorio tra le parti.-----

Si applicano, in quanto compatibili le norme del D. Lgs. 17 gennaio 2003 n. 5.-----

Firmato: Umberto Bosone
Manuela Recine
Zangrilli Silvana
Giovanni Vitale Notaio (Vi è il sigillo)

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dell'art. 63 bis della Legge 16 febbraio 1913, n. 89, che si rilascia ad uso Registro Imprese.

Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 27-bis della Tabella Allegato B al D.P.R. 26 ottobre 1972, n.642.

Firmato digitalmente: Giovanni Vitale Notaio